

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2297)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e Belle Arti) della Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1962 (V. Stampato n. 3805)

**d'iniziativa dei deputati FRANCESCHINI, PITZALIS, PEDINI, ROMANATO
e BALDELLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 novembre 1962*

Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il servizio prestato dal personale direttivo e insegnante in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati a quelli iniziali di capo di Istituto, è valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, per il conseguimento della seconda classe di stipendio prevista per i presidi dalla ta-

bella *E* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni.

I benefici economici e di carriera di cui al precedente comma decorrono dal 1° luglio 1962.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, concernenti il personale direttivo delle scuole e Istituti dell'istruzione secondaria ed artistica.